

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA
A FINE LEGISLATURA

**COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DEGLI OGGETTI
DI ANTICHITÀ E D'ARTE (C.C.M.)**

E' previsto dall'articolo 202, Capo VII, Sezione I "Perfezionamento dell'esercizio della tutela sui monumenti di cui alle Leggi 10/06/1919 n.17 e 11/12/1980 n.98" della Legge 19 luglio 1995 n.87.

N.B. Ai sensi dell'articolo 162 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è abrogata la Legge 19 luglio 1995 n.87 ad esclusione del Capo I Sezioni I, II e III, del Capo IV Sezione IV, del Capo VII e dell'articolo 214, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 160, commi 6, 7 e 8.

E' composta da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale **per l'intera Legislatura** espressamente competenti in ambito storico, architettonico, artistico ed archeologico.

Sono incompatibili con la nomina coloro che svolgono professione negli ambiti di competenza della Commissione stessa.

Fanno parte a titolo consultivo i responsabili del Museo di Stato, della Biblioteca di Stato, dell'Archivio di Stato e un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino:

La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

Presidente: ??????

Segretario verbalizzante: ??????

Membri: ??????